

**RIDUZIONE DELL'ORGANICO – PRE - PENSIONAMENTI – APPLICAZIONE DEL
REGIME DI ACCESSO E DI DECORRENZA AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
PREVIGENTE RISPETTO ALLA RIFORMA OPERATA CON
L'ART. 24, DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONV. CON MOD. DA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.**

a cura di Daniela Bolognino

PREMESSA: Nell'ambito dell'attività di assistenza del Formez PA, alcuni enti di area vasta hanno manifestato l'esigenza di:

- comprendere l'esatto perimetro normativo ed interpretativo del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata dal d.l. n. 201 del 2011 (per le finalità richiamate nella circolare DFP –DAR n. 1 del 2015 e per una corretta applicazione della normativa);
- comprendere come applicare le disposizioni normative in questione, salvaguardando sia i lavoratori sia le sue esigenze organizzative e senza arrecare pregiudizio alla funzionale organizzazione dei servizi (e dunque a tutela dei cittadini).

Si fornisce dunque un quadro:

- a) dei riferimenti normativi;
- b) delle circolari e direttive interpretative;
- c) uno schema applicativo, in riferimento alle previsioni normative e loro interpretazione, anche indicando, sulla base delle suddette, il percorso che può essere utile seguire.

Restano ovviamente ferme in capo all'Amministrazione sia la scelta del percorso da seguire che quella dei criteri per effettuare le scelte applicative.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:

- **Art. 2, comma 3, d.l. n. 101 del 2013, D.L. 31-8-2013 n. 101** - *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.*
- **Art. 2, commi 11 e 14, D.L. 6-7-2012 n. 95** - *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*
- **Art. 72, comma 11, D.L. 25-6-2008 n. 112** - *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*
- **Art. 6, D.L. 6-7-2011 n. 98** - *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

2. CIRCOLARI E DIRETTIVE:

- Circolare DFP – DAR n. 1 del 2015 – *Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle Città metropolitane. Artt. 1, commi da 418 -430, legge 23 dicembre 2014, n. 190.*
- Circolare DFP n. 4 del 2014 – *Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento.*
- Circolare DFP n. 3 del 2013 – *Art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, c.d. “Spending review” – pensionamenti in caso di soprannumero.*
- Direttiva DFP n. 10 del 2012 - *Spending review – Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni – art. 2, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 – Linee di indirizzo e criteri applicativi.*

3. SCHEMA:

1. **Circolare DFP – DAR n. 1 del 2015¹**

In riferimento all'art. 1, comma 422, l. n. 190 del 2014, in sede di Osservatori regionali vengono definiti due elenchi di cui alle lettere a) Personale trasferito alla Regione ex l. n. 56 del 2014 (con ampliamento della dotazione organica, ove necessario); b) Personale che va in mobilità ex art. 1, commi 424 e 425 l. n. 190 del 2014. Sono esclusi dai suddetti elenchi:

- i dipendenti che svolgono i compiti di polizia provinciale;
- i dipendenti che svolgono le funzioni presso i centri per l'impiego;
- **i dipendenti che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 101 del 2013.**

3



2. **Riferimenti normativi**

Art. 2, comma 3, d.l. n. 101 del 2013:

“Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'**articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012², n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dal presente articolo”.

Art. 2 - D.L. n. 95 del 2012:

Comma 11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono

¹ Circolare DFP, n. 1 del 2015, p. 13 -14.

² Art. 14, comma 7, d.l. n. 95 del 2012: Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over

coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, **le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:**

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente **prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. **Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112³, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.** Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

³ **Art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008:** **Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi**, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, **possono**, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'*articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, **risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24**. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'*articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni.

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'*articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011* e sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

Comma 14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

3. CIRCOLARI INTERPRETATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME PRE-FORNERO.


IMP.: CIRCOLARE N. 3 DEL 2013.

Contenuto circolare concordato con il MEF, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di dare indicazioni omogenee alle amministrazioni destinatarie. In considerazione del fatto che la norma non stabilisce un ordine di priorità nell'attuazione dei pensionamenti, occorre rispettare:

- criterio di ragionevolezza;
- contemperamento degli interessi coinvolti: *a)* quello dell'amministrazione all'assorbimento razionale del soprannumero; *b)* quello dei dipendenti a non veder pregiudicate le proprie aspettative professionali e pensionistiche;


dunque procedere nell'ordine con:

- esodo volontario;
- risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro con applicazione del regime derogatorio di accesso al pensionamento.



6

In presenza di più soggetti possibili destinatari della disposizione la Circolare n. 3 del 2013 indica i criteri da seguire:



FONTE: CIRCOLARE DFP N. 3 DEL 2013

* In caso di dubbio sulla anzianità contributiva dei dipendenti chiedere chiarimenti all'ente previdenziale di riferimento.

FONTE: CIRCOLARE DFP N. 3 DEL 2013

Da ricordare:

contributiva più elevata. Occorre, tuttavia, tener presente che, se nell'ambito dei soprannumerari – cui si applica il regime di deroga – ci sono dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o raggiungono il limite ordinamentale dei 65 anni, essendo già titolari del diritto a pensione, o il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per la pensione di anzianità a prescindere dall'età, questi, nell'ambito del soprannumero, devono essere collocati a riposo in via prioritaria anche in presenza di altri possibili destinatari.

FONTE: CIRCOLARE DFP N. 3 DEL 2013

7

4. ULTERIORE ELEMENTO IMPORTANTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE MANIFESTATE DA ALCUNI ENTI DI AREA VASTA.



Alcuni Enti di area vasta hanno manifestato l'esigenza di applicare la disposizione normativa in questione, salvaguardando anche le sue esigenze organizzative e senza arrecare pregiudizio alla funzionale organizzazione dei servizi.

Sicché, per poter procedere in tal senso:

pur in presenza dell'art. 2, comma 11, D.L. n. 95 del 2012, che stabilisce che *“l'applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente **prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. **Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**”.***

Si ritiene utile applicare a tutela dell'amministrazione e dei lavoratori:

FORMEZ PA - Progetto “Supporto alla sviluppo delle competenze dei funzionari per la revisione organizzativa e funzionale delle Città Metropolitane al fine della loro implementazione – Ambito A – Azioni trasversali”.

- la determinazione in via generale di appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo (come stabilito art. 16, d.l. n. 98 del 2011⁴);
- nella determinazione dei criteri di cui sopra, la previsione di criteri volti a:
 - a)* recare il minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico per i dipendenti, considerando la anzianità contributiva (circolare DFP n. 3 del 2013);
 - b)* tutelare le esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi (ex art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008).

⁴ Da ricordare: **Art. 16, comma 11, D.L. n. 98 del 2011**: “ *In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo*”.